



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

# CORSO DI FORMAZIONE SUL RISCHIO BIOLOGICO

*Secondo il Titolo X e X-bis  
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.  
e l'Accordo Stato-Regioni per la formazione*

*Docente: <Silvana Guzzo>*





Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

# Titolo X-bis

## Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario

Il **25 Marzo 2014** è entrato in vigore il **Titolo X bis** - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di **prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario**. (14G00031) (GU n.57 del 10-3-2014)





Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

# Titolo X-bis


## Art. 286-bis Ambito di applicazione

**Solo per le attività sanitarie** alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, compresi tirocinanti, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, lavoratori somministrati, studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e sub-fornitori



## Art. 286-ter

**a) luoghi di lavoro interessati:** strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro



**Rientrano tutte le attività sanitarie ospedaliere e ambulatoriali in cui sia presente tale rischio**



**b) dispositivi medici taglienti:** oggetti o strumenti necessari all'esercizio di attività specifiche nel quadro dell'assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare.

Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, **attrezzature di lavoro**







Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

# Titolo X-bis



Siringhe da insulina



Siringhe monouso con ago



Siringhe da emogas analisi



Ago cannula





Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

# Titolo X-bis



Aghi per prelievi sottovuoto



Aghi a farfalla



Aghi ipodermici



Lancette pungidito





Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

# Titolo X-bis



Bisturi



Forbici chirurgiche



Coltello chirurgico





## c) Misure di prevenzione specifiche:

Sono adottate per prevenire ferite e trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all'assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l'impiego di **attrezzature ritenute tecnicamente più sicure** in relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell'operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare un'azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento definitivo;





Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

# Titolo X-bis

d) **subfornitore:** ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all'assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.



## Art. 286-quater Misure generali di tutela

**Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:**

**a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;**





Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

## Titolo X-bis

b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro;





Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

# Titolo X-bis

c) a creare le condizioni tali da favorire la **partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti** all'elaborazione delle politiche globali di prevenzione;






d) a non supporre mai inesistente un rischio, applicando nell'adozione delle misure di prevenzione un ordine di priorità rispondente ai principi generali dell'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instaurando un'appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;





e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un'azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti;



f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;

g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche.





## Art. 286-quinquies Valutazione dei rischi



1. Il **datore di lavoro**, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la **determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative**, in maniera da coprire tutte le **situazioni di rischio** che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.





# Titolo X-bis

2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresì **individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali** riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati





Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

# Titolo X-bis

## Art. 286-sexies

### Misure di prevenzione specifiche

Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:





a) definizione e attuazione di **procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati** con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l'installazione di **contenitori** debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati;







Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

# Titolo X-bis

a) ... le **procedure** devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

**LABORATORIO BIOLOGICO**

RESPONSABILE DEL LABORATORIO.....

Agenti biologici utilizzati.....

.....



RISCHIO BIOLOGICO



DIVIETO DI ACCESSO  
ALLE PERSONE NON  
AUTORIZZATE




VIETATO FUMARE O  
USARE FIAMME LIBERE

**NORME DI ACCESSO PER IL PERSONALE AUTORIZZATO:**

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite
- Indossare i dispositivi di protezione individuale
- E' vietato mangiare, bere, conservare cibo, truccarsi, portare anelli e bracciali, indossare calzature aperte



- b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;**
- c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;**
- d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi, in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;**
- e) sorveglianza sanitaria;**





Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

## Titolo X-bis

f) effettuazione di **formazione** in ordine a:

1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di **meccanismi di protezione e sicurezza**;

2) **procedure** da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione;

3) **profilassi da attuare** in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità' di infettare della fonte di rischio



**g) informazione** per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la **diffusione di materiale promozionale** riguardante:

- **programmi di sostegno** da porre in essere a seguito di infortuni,
- differenti rischi **associati** all'esposizione al sangue e ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati,
- **norme di precauzione** da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza



# Titolo X-bis


- **corrette procedure di uso e smaltimento** dei dispositivi medici utilizzati,
- **importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore** di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento
- **importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione**, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali **vaccini** devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;





h) Previsione delle **procedure** che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:

1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la **profilassi post-esposizione** e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;







Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

## Titolo X-bis

2) assicurare la **corretta notifica** e il **successivo monitoraggio** per l'**individuazione di adeguate misure di prevenzione**, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di **infortuni** derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore





Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

# Titolo X-bis

## Art. 286-septies Sanzioni

Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo **286-quinquies**.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo **286-sexies**.

